

Ordinanza

sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

(Aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di altre misure)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1bis

^{1bis} Le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell'attività in azienda.

Art. 8f cpv. 1

¹ In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI², il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all'indennità per lavoro ridotto se:

- a. è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell'azienda che chiede il lavoro ridotto; e
- b. i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell'attività in azienda.

¹ RS **837.033**

² RS 837.0

Art. 8k

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto è prolungata di dodici periodi di conteggio.

Art. 9 cpv. 4quater, 5his, 7his e 8

^{4quater} La durata di validità secondo i capoversi 4-4^{ter} è prorogata fino al 30 settembre 2021.

^{5bis} La durata di validità secondo il capoverso 5 è prorogata fino al 30 settembre 2021.

^{7bis} La durata di validità secondo il capoverso 7 è prorogata fino al 30 settembre 2021.

⁸ L'articolo 8k ha effetto sino al 28 febbraio 2022.

П

La modifica del 1° luglio 2020³ dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Cifra II cpv. 2

² L'articolo 57b si applica fino al 30 giugno 2021; dopo tale data questa modifica decade.

Ш

La modifica contenuta nella modifica del 19 marzo 2021⁵ dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020⁶ dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁷ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Cifra II cpv. 2

² Si applica fino al 30 settembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

- 3 RU 2020 2875
- 4 RS 837.02
- 5 RU 2021 169
- 6 RS **837.033**
- 7 RS **837.02**

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr